



COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. 18 DEL 15/06/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

L'anno **duemilaventisei**, addì **quindici** del mese di **giugno** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio comunale.

All'appello risultano:

Cognome Nome	Presente	Assente
FRANCESETTI ALESSANDRO	X	
DAMIOLA VALENTINA	X	
MENOLFI FABRIZIO	X	
DAMIOLI MAFFEO	X	
RICHINI ANDREA	X	
DAMIOLI DANIELA	X	
TROLETTI ETTORE	X	
GELFI FRANCESCO	X	
BALLARDINI CIRILLO		X
TROLETTI MARCO	X	
COSSETTI STEFANIA	X	
Totale	10	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto **IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Elisabetta Maggioni** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti **IL SINDACO** arch. Alessandro Francesetti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2026.

Su proposta del Vicesindaco Valentina Damiola, considerata la stretta connessione tra gli argomenti, il Consiglio Comunale concorda di trattare congiuntamente il punto n. 4 con il precedente punto n. 3 all'ordine del giorno.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- nell'Ambito Territoriale di propria competenza, il Comune di Civate Camuno ricopre il duplice ruolo di Ente Territorialmente Competente (E.T.C.) e di Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09/09/2014, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): istituzione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 6 del 20/05/2015, n. 17 del 30/05/2016, n. 7 del 29/03/2019, n. 31 del 08/11/2021, n. 9 del 01/06/2022 e n. 10 del 02/05/2023;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. in data odierna con la quale è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-3 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) per il periodo 2026/2029;
- la propria deliberazione n. 10 del 01/06/2022 con la quale si è preso atto della deliberazione di G.M. n. 49 dell'11/05/2022 avente ad oggetto: "Determinazione dello schema regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti al 1° gennaio 2023";
- la propria deliberazione n. 9 del 02/05/2023 con la quale è stata approvata la Carta della qualità del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, in adeguamento al TQRIF di cui alla delibera ARERA 15/2022/R/Rif";

VISTO l'art. 1 - comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

TENUTO CONTO:

- della deliberazione di ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*;
- della deliberazione di ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 *"Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus Sociale Rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate"*;
- della deliberazione di ARERA n. 355/2025/RIF del 29/07/2025 *"Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del Decreto Legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/ldr e al TICO"*;
- della deliberazione di ARERA n. 397/2025/RIF del 05/08/2025 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)"*

RICHIAMATO il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006 stabilisce che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la*

deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;

VISTI:

- l'art. 3 - comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”* convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, con cui è stato previsto che *“A decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;*
- l'art. 1 - comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che modifica l'art. 3 - comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 fissando al 31 luglio di ciascun anno il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;
- il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 57-bis - comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che stabilisce: *“(…) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (…)”;*

PRESO ATTO che:

- la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;
- in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della Legge n. 147/2013 al comma 654, stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;*

RICHIAMATO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale stabilisce:

- che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
- specifici criteri, sulla base dei quali tali costi, desunti dal piano finanziario sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra due macro-classi di utenze, domestiche e non domestiche;
- l'adozione di un “metodo normalizzato” al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VISTO l'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013 che recita: *“il Comune, nella commisurazione della TARI, tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;*

PRESO ATTO che l'art. 1 - comma 653, della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1 – comma 27 - lett. b) della Legge n. 208/2015, prevede: *“A partire dal 2018 nella determinazione di costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

PRESO ATTO che i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa rispettano i limiti previsti dal D.P.R. n. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nelle tabelle allegate al presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- il Piano Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Civate Camuno e di quelli forniti dal Gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per l'anno 2026 di € 374.724,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari ad € 227.519,00 e parte fissa pari ad € 147.205,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 365.285,00, di cui parte variabile € 223.124,00 e parte fissa € 142.161,00, al netto delle detrazioni di cui al comma 4.5 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2025;
- rispetta il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

ATTESO che, con riferimento alla tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla citata legge 147/2013 (commi 641–666), così come confermata e parzialmente modificata dalle norme successive, stabilisce che *il tributo è dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati*;

PRESO ATTO che il D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116:

- ha modificato la definizione e la classificazione dei rifiuti contenute nell'art. 183 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152;
- ha abrogato la competenza degli enti locali di equiparare i rifiuti speciali a quelli urbani.";
- ha introdotto e disciplinato la facoltà per l'utente non domestico di optare per operatori diversi dal gestore pubblico;
- ha stabilito uno specifico abbattimento tariffario nel caso di avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti da parte delle utenze non domestiche, tramite il ricorso al libero mercato;

VISTO il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020 che prevede che *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”*;

RILEVATO che le nuove norme sulla definizione e sulla classificazione dei rifiuti delle utenze non domestiche comportano le seguenti conseguenze:

- i Comuni non hanno più la competenza di stabilire quali rifiuti speciali siano da ritenersi assimilati ai rifiuti urbani né quello di operare alcuna limitazione quantitativa all'inclusione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in quelli urbani, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 - lettera a) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 (stabilire le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani);
- i rifiuti delle utenze non domestiche che rientrano nel perimetro dei rifiuti urbani sono stabiliti dalla legge in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
- i rifiuti urbani sono quelli prodotti dalle utenze non domestiche aventi la medesima natura e le medesime caratteristiche dei rifiuti contenuti nell'allegato L-quater al D.Lgs. n. 152/2006;
- sono rifiuti urbani quelli prodotti dalle attività dell'allegato L-quinqies al D.Lgs. n. 152/2006 con esclusione di quelli industriali con capannone di produzione di cui alla categoria 20 del D.P.R. n. 158/99, facendo ritenere, in combinazione con quanto previsto dall'art. 183 - comma 1, lettera b- sexies) dello stesso D.Lgs. n. 152/2006, che i rifiuti derivanti dal processo produttivo industriale non sono mai urbani;

RICHIAMATO l'art. 15 – comma 6 del Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC): istituzione e disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) che recita: *"Il conferimento dei rifiuti inerti ed ingombranti presso il Centro di raccolta di Via Caduti sul lavoro è gratuito fino ad una soglia di 150 Kg. annui per utenza della tassa rifiuti. Sulla quota eccedente tale soglia verrà applicato quanto definito in sede di approvazione delle tariffe tari e la richiesta di riversamento avverrà con avviso di conguaglio trasmesso dall'ufficio tributi l'anno successivo"*;

RITENUTO di confermare la spesa da addebitare per i conferimenti di rifiuto ingombrante e inerte eccedente la soglia di gratuità, rispettivamente in € 0,326 al Kg ed € 0,031 al Kg;

RITENUTO, altresì:

- di ripartire la quota fissa e variabile per il 43% a carico delle utenze domestiche e per il 57% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- di stabilire le scadenze per il pagamento della TARI 2026 come di seguito indicate:
scadenza 1^a rata TARI 2026: 16/09/2026 - scadenza 2^a rata TARI 2026: 16/03/2027;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/04/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 19/12/2019 n. 157) che stabilisce: *"A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%;*

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233 del 17/10/2025 che fissa nella misura del 5% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

DATO ATTO che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con deliberazione n. 386 del 23 agosto 2023, a decorrere dal 01/01/2024 ha istituito le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- □□1,□, espressa in 0,10 euro/utenza per anno, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; espressa in euro/utenza per anno;
- □□2,□, pari a 1,50 euro/utenza per anno, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

CONSIDERATO, altresì, che la deliberazione ARERA n.133/2025/R/RIF del 01/04/2025 di avvio per il procedimento e disposizioni per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici in condizioni economica sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha stabilito a decorrere dal 1 gennaio 2025 l'istituzione della componente perequativa □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del suddetto Bonus, quantificata inizialmente in € 6,00/utenza;

ATTESO CHE le componenti perequative di cui sopra □□1,□, □□2,□, □□3,□, non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

PRESO ATTO che negli avvisi di pagamento TARI 2026 sarà conteggiato il c.d. "bonus sociale rifiuti" calcolato sulla TARI dell'anno 2025, a favore degli aventi diritto come individuati da apposito elenco fornito da Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), compensato con eventuali posizioni debitorie, TARI riferite alle annualità precedenti, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF, tenendo conto dei chiarimenti ufficiali forniti in proposito da ARERA;

RICHIAMATO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno*

a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

VISTA l'allegata proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del vigente Regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e del Piano Economico Finanziario, finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in merito alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ed alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49 - comma 1, dell'art. 147 bis - comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 5 – comma 1 e 6 – comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 11/03/2013;

A MAGGIORANZA di voti espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti di cui n. 10 favorevoli, contrari e astenuti nessuno;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2026 relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come riportate nelle tabelle allegate alla presente deliberazione;
- 2) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario annualità 2026;
- 3) di dare atto che negli avvisi di pagamento TARI 2026 sarà conteggiato il c.d. “bonus sociale rifiuti” calcolato sulla TARI dell'anno 2025, a favore degli aventi diritto come individuati da apposito elenco fornito da Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE), compensato con eventuali posizioni debitorie TARI riferite alle annualità precedenti, come consentito dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/rif, tenendo conto dei chiarimenti ufficiali forniti in proposito da ARERA;
- 4) di confermare il costo al chilogrammo di smaltimento del rifiuto inerte e ingombrante eccedente il limite gratuito di 150 Kg annui stabilito dal Regolamento di comunale per la gestione dei rifiuti urbani come di seguito indicato: Rifiuto inerte € 0,031 al Kg. - Rifiuto ingombrante € 0,326 al Kg.;
- 5) di ripartire la quota fissa e variabile per il 43% a carico delle utenze domestiche e per il 57% a carico delle utenze non domestiche sulla base del volume dei rifiuti prodotti;
- 6) di stabilire le scadenze con periodicità di riscossione semestrale per il pagamento della TARI valide per l'anno 2026 come segue:
 - scadenza 1^ rata TARI 2026: 16/09/2026 - scadenza 2^ rata TARI 2026: 16/03/2027;

- 7) di dare atto che le tariffe TARI 2026 approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 gennaio 2026;
- 8) di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI;
- 9) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- ☐ ☐ 1, ☐ , espressa 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - ☐ ☐ 2, ☐ pari a 1,50 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 10) di dare atto che, come meglio specificato nelle premesse, a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la seguente componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta all'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
- ☐ ☐ 3, ☐ pari a 6,00 euro/utenza per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di "Bonus sociale rifiuti";
- 11) di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 - comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13 - commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico - comma 10, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- 12) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria ai sensi dell'art. 49 - comma 1 e art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente con voti favorevoli n. 10, contrari e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

arch. Alessandro Francesetti

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Elisabetta Maggioni

Documento firmato digitalmente ai sensi di legge